

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16/01/2020) 06-05-2020, n. 13829

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente -

Dott. CATENA Rossella - rel. Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto in data 09/07/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa TASSONE Kate,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Taranto accoglieva a, avverso il decreto di sequestro preventivo del 01/06/2019 - con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di danaro, nei confronti, tra gli altri, di (OMISSIS), in riferimento alle quote di capitale sociale pari ad Euro 4.689.428,64, oggetto dell'atto di scissione parziale del 19/12/2000 tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l., in riferimento al delitto di cui al capo A) dell'imputazione

provvisoria, ai sensi dell'art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 5, in (OMISSIS), con condotta in corso - escludendo la configurabilità del reato di cui all'art. 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies in (OMISSIS), ascritto al (OMISSIS) al capo E) dell'imputazione provvisoria, confermando, nel resto, il sequestro delle quote sociali in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo C) dell'imputazione provvisoria.

In particolare il (OMISSIS), secondo l'imputazione provvisoria sub E), nella qualità di liquidatore della (OMISSIS) s.r.l., in concorso con i componenti della famiglia (OMISSIS) - amministratori di fatto di tutte le società facenti capo al gruppo familiare, nonché soci della (OMISSIS) s.r.l. - avrebbe fittiziamente acquistato le quote sociali della predetta (OMISSIS) s.r.l. dalla (OMISSIS) s.r.l., anch'essa in liquidazione (il cui capitale sociale era interamente detenuto dalla (OMISSIS) Holding s.r.l., in liquidazione, società partecipata all'88,69% dai (OMISSIS), per l'11,33% dalla (OMISSIS) Holding s.a. e dalla (OMISSIS) Sviluppo Immobiliare s.r.l., entrambi riconducibili alla predetta famiglia), quote costituenti l'83,35% della compagine societaria, per un valore di Euro 20.052.845,00, con atti di cessione del 18/05/2015 e del 28/07/2015.

Il Tribunale del Riesame, con il provvedimento impugnato, riteneva meritevole di accoglimento la doglianza difensiva circa l'insussistenza del compendio accusatorio circa la fattispecie di interposizione fittizia, di cui all'attuale art. 512 bis c.p., posto che l'offerta del (OMISSIS) era stata resa pubblica dal commissario liquidatore della società cedente, in concordato preventivo, previo avviso al comitato dei creditori, che aveva espresso parere favorevole, nulla avendo opposto gli altri organi della procedura concordataria; ciò nondimeno, al parziale annullamento non conseguiva, secondo il provvedimento impugnato, alcun effetto restitutorio, in quanto il sequestro delle quote sociali della (OMISSIS) s.r.l., andava ricondotto al capo C) della rubrica, comunque ascritto al (OMISSIS), posto che detti beni costituivano il profitto della condotta distrattiva realizzata attraverso l'operazione straordinaria di cessione del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l..

2. (OMISSIS) ricorre a mezzo del difensore di fiducia, avv.to (OMISSIS), per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 321, 322 e 324 c.p.p., art. 111 Cost., art. 6, comma 3, CEDU, in quanto il Giudice delle indagini preliminari, con il provvedimento genetico, disattendendo parzialmente le richieste del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro delle quote della (OMISSIS) s.r.l. quale profitto del reato associativo di cui al capo A); detta statuizione

era stata oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale del Riesame da parte della difesa ed il predetto Tribunale, senza alcuna impugnazione da parte del pubblico ministero, anzichè disporre il dissequestro nei confronti del (OMISSIS), aveva disposto un nuovo sequestro dei beni, ritenendoli profitto della fattispecie di bancarotta distrattiva di cui al capo C), mutando, quindi, il titolo del reato per il quale il provvedimento era stato adottato, pur avendo condiviso le argomentazioni difensive circa l'insussistenza della condotta sub E) e la prescrizione della fattispecie associativa sub A); sembrerebbe, quindi, essere sfuggito al Tribunale del Riesame - secondo la prospettazione difensiva - che il (OMISSIS) aveva impugnato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari e non la richiesta del pubblico ministero, per cui del tutto irrilevante ed apodittico sarebbe il richiamo - contenuto nel provvedimento impugnato - alla domanda cautelare. Ne consegue che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto revocare la misura e disporre la restituzione dei beni, salva la facoltà per il pubblico ministero di avanzare una nuova richiesta di sequestro in relazione al reato sub C); diversamente operando, infatti, risulterebbe violato il diritto al contraddittorio dell'indagato, il quale ha interloquito unicamente in riferimento alla decisione del Giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto il sequestro preventivo con riferimento alla fattispecie associativa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va premesso che, con richiesta formulata in data 18/05/2018, il pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto aveva chiesto, nei confronti del (OMISSIS), il sequestro preventivo dei beni, tra cui le quote societarie in oggetto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, art. 240 c.p., in riferimento - genericamente - ai reati ipotizzati; con il decreto di sequestro preventivo del 01/06/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva: ritenuto la sussistenza di un gruppo societario (come specificamente illustrato alle pagg. 8 e segg. del provvedimento genetico); aveva, quindi, delineato la natura distrattiva dell'operazione di scissione parziale del 19/12/2000, con cui la quasi totalità del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l. (all'epoca ancora (OMISSIS) s.p.a.) era stata trasferita alla (OMISSIS) s.p.a. (vedasi pagg. 13 e segg. del predetto provvedimento genetico), con conseguente svuotamento della (OMISSIS), poi fallita, evidenziando poi, ulteriori operazioni, alcune riqualificate in fatti di bancarotta preferenziale; aveva ritenuto sussistente la fattispecie di cui al capo E) (come indicato alle pagg. 34 e segg. del citato provvedimento genetico); aveva, infine, respinto la richiesta di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente,

ritenendo non sussistenti ipotesi criminose che ne consentissero il ricorso. Quanto al sequestro preventivo diretto del profitto del reato sub E) - di cui all'art. 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies -, il giudice aveva rilevato che il trasferimento delle quote della (OMISSIS) s.r.l. costituisse già il profitto dell'operazione di scissione parziale del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., considerata operazione distrattiva, per cui rigettava la richiesta ritenendo che, in caso di accoglimento della stessa, si sarebbe verificata una duplicazione del sequestro, prima, e della confisca, poi, in riferimento ai medesimi beni; disponeva, quindi, il sequestro diretto dei beni costituenti il profitto degli altri reati - ad eccezione delle fattispecie di bancarotta preferenziale, come riqualificate alcune delle condotte di bancarotta per distrazione di cui al capo C), per le quali era decorso il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, trattandosi di cose di cui è consentita la confisca. In particolare, per quanto riguarda le quote di capitale sociale pari ad Euro 4.689.428,64, di cui alla scissione parziale del 19/12/2000, effettuata in favore della (OMISSIS) s.r.l. dalla (OMISSIS) s.r.l., il giudice ha ritenuto che dette quote fossero provento del delitto associativo sub A), per le ragioni indicate a pag. 40 e segg. del provvedimento genetico (pur trattandosi di un'operazione descritta come distrattiva, essa è stata considerata nel complesso delle operazioni aventi ad oggetto i beni della (OMISSIS) s.r.l., e si è ritenuto che l'accrescimento dei patrimoni delle altre società del gruppo, scaturenti da detto complesso di operazioni, aveva determinato il mantenimento dei beni all'interno del gruppo, ancorchè ai danni della società individuata come bad company).

Il Tribunale del Riesame, a sua volta, ha ritenuto sussistente la fattispecie associativa; in particolare, si è occupato dell'operazione di scissione a pag. 21 del provvedimento impugnato, qualificandola come connotata dal *fumus* di un'operazione di depauperamento del patrimonio societario, affermando che il provento di detta operazione dovesse essere considerato come profitto del delitto di bancarotta piuttosto che come profitto del delitto associativo; quest'ultimo, infatti, deve rappresentare qualcosa di diverso dall'utilità conseguita dai singoli reati-fine, mentre, nel caso di specie, i beni trasferiti coincidevano con l'oggetto del trasferimento depauperativo; ne è conseguito che le quote societarie, secondo il Tribunale del Riesame, dovessero essere ricondotte alle ipotesi delittuose sub C).

Così sintetizzato il contenuto dei provvedimenti rilevanti ai fini della presente decisione, osserva il Collegio che, nel caso in esame, del tutto indiscutibilmente, alla luce del relativo provvedimento di

impulso, il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di misura cautelare reale in maniera estremamente ampia ed omnicomprensiva, ossia in riferimento a tutti i reati contestati ed ai sensi dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, richiamando, inoltre, anche l'art. 240 c.p..

Per quanto il provvedimento del Tribunale del Riesame debba considerare il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, come sottolineato dalla difesa, tuttavia il contenuto e l'ambito di detto provvedimento non può che essere definito ed individuato dalla richiesta del pubblico ministero, in virtù del principio della domanda cautelare, la cui perimetrazione si riflette, specularmente, sull'esercizio dei diritti della difesa, considerato anche il principio interamente devolutivo che connota il procedimento incidentale di riesame in tema di misure cautelari reali.

Ne discende, pertanto, che, alla luce della peculiare formulazione della domanda cautelare, non può ritenersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa.

Ciò, peraltro, è stato già affermato, in un caso del tutto analogo, da questa Corte regolatrice, in una recente sentenza, le cui motivazioni sono assolutamente condivisibili: la Sez. 4, sentenza n. 20862 del 16/04/2019, Carburol s.r.l., Rv. 275876, ha richiamato il potere del Tribunale in sede di riesame di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la propria decisione con riferimento ad esigenze cautelari diverse da quelle poste a base del provvedimento genetico, richiamando, in tal senso, un consolidato orientamento ermeneutico di legittimità che esclude, in tali casi, il vizio di ultrapetizione (Sez. 1, sentenza n. 1313 del 04/11/2015, Casella, Rv. 265720; Sez. 2, sentenza n. 12910 del 26/02/2007, Consorte ed altro, Rv. 236458).

A dette conclusioni si perviene sulla scorta della identità delle funzioni del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e della confisca diretta, "vale a dire la necessità di sterilizzare la pericolosità della relazione di disponibilità tra soggetto e cosa, al punto da consentirne o imporne l'ablazione al termine del processo. In questo modo si evita che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza di condanna e si impedisce, con finalità preventiva, che la disponibilità delle cose pertinenti al reato da parte di un determinato soggetto giuridico possa aggravare le conseguenze dell'illecito o possa fungere da elemento agevolativo per altri reati." Detta medesima ratio degli istituti, quindi, connotati da una

comune funzione preventiva, intanto non confligge con la concreta possibilità che su tale aspetto l'interessato abbia avuto modo di interloquire, in quanto il pubblico ministero, nella propria richiesta, abbia menzionato anche le misure di fatto poi effettivamente applicate in sede di riesame, come verificatosi nel caso in esame. Ciò in quanto, in realtà, la domanda cautelare delimita e circoscrive l'ambito all'interno del quale il giudice può individuare in concreto il determinato provvedimento di cautela, senza possibilità di esondare dallo specifico alveo decisorio, non potendo, cioè, supplire alle eventuali lacune del titolare delle indagini.

In tal senso, ad esempio il Tribunale del Riesame può confermare un provvedimento di sequestro anche sulla base di una ritenuta, diversa qualificazione giuridica del fatto, ma non può, di sua iniziativa, porre a base della propria decisione un fatto diverso (Sez. 5, sentenza n. 49376 del 18/11/2004, Manieri, Rv. 230428), nè può sostituirsi al pubblico ministero che, in ipotesi, abbia del tutto pretermesso le ragioni poste a fondamento della domanda cautelare (Sez. 6, sentenza n. 2658 del 20/12/2013, dep. 21/01/2014, Saà ed altri, Rv. 257791).

Del tutto diversi, pertanto, appaiono i casi in cui la domanda cautelare difetti del tutto, come, ad esempio nei casi presi in esame da: Sez. 5, sentenza n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748, in cui è stata ritenuta illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1 abbia confermato la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, atteso che in tal caso il Tribunale non aveva solo integrato la motivazione del decreto impugnato, ma aveva, sostanzialmente, adottato un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato; Sez. 5, sentenza n. 43059 del 11/06/2015, Lumini ed altro, Rv. 265151, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 321 c.p.p., comma 1, rigettata per difetto di pertinenzialità con decisione confermata in appello, in cui il pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, per la prima volta, la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve osservarsi come, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, il provvedimento adottato in sede di riesame è comunque un sequestro preventivo di somme di denaro finalizzato alla confisca, ossia alla medesima esigenza cautelare di rendere indisponibile il bene destinato a definitiva ablazione in caso di condanna, in relazione ad una delle fattispecie di reato costituenti l'imputazione provvisoria, in riferimento alle quali era stata

formulata, in maniera ampia ed omnicomprensiva, la domanda cautelare, dovendosi, pertanto, escludere ogni violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa da parte dell'interessato.

Va, infine, ricordato come, del tutto incontestabilmente, "In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo sulle giacenze di conto corrente acceso dall'indagato presso una banca, quando si sospetti che siffatta ricchezza costituisca il provento di distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio di società fallite; nè, a tal fine, rileva la confusione con il personale patrimonio qualora il cespite sequestrato rappresenti il prodotto o il profitto del reato della distrazione fraudolenta in pregiudizio della fallita società, quale risultato della condotta criminosa, con la conseguenza che esso mantiene una sua intrinseca pericolosità che non si esaurisce nella confusione patrimoniale." (Sez. 5, sentenza n. 42235 del 30/09/2010, Montagna, Rv. 248888).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020